

FALL. 54/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 65/2022 delle istanze di fallimento,  
per la dichiarazione del fallimento di

**CIEMME s.r.l. in liquidazione**, in persona del liquidatore Caboni Francesco, con  
sede legale in Assemini, via Po n. 71, p.i. 01108850924, rappresentata e difesa  
dall'avv. Diego Manca

proposta da

**MAMELI FRANCESCA**, nata a Cagliari il 26.10.1987, rappresentata e difesa  
dall'avv. Andrea Cocco

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 4 luglio 2022, l'istante, ritenendo sussistenti i  
presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento.

La ricorrente Francesca Mameli, divenuta socia della Ciemme s.r.l. in seguito  
all'accettazione dell'eredità del padre Natale Mameli, ha esposto di essere  
creditrice della società per le seguenti ragioni:

- come risulta dal bilancio di esercizio della Ciemme s.r.l., la società è debitrice nei  
confronti di Natale Mameli (e quindi attualmente nei confronti della unica erede  
Francesca Mameli) per l'importo complessivo di € 147.133, di cui € 130.000  
relativi a un mutuo concesso alla società dal Mameli in data 9.7.2016 che avrebbe  
dovuto essere restituito entro il 31.12.2016;

- la società convenuta, per l'esercizio della propria attività, utilizzava l'immobile  
sito in Assemini, via Po, n. 71, di proprietà di Natale Mameli, senza corrispondere  
alcun corrispettivo per il godimento dello stesso.



La ricorrente ha altresì dato atto di avere richiesto alla società il pagamento dei canoni di locazione e delle somme dovute a titolo di restituzione del mutuo, ma quest'ultima le ha comunicato di non avere le risorse per poter ottemperare a tali obblighi.

2. La Ciemme s.r.l. in liquidazione si è costituita in giudizio in data 27 giugno 2022 ed ha esposto che:

- il credito vantato dalla Mameli avente ad oggetto la restituzione delle somme mutate non è ancora esigibile, in quanto nel contratto di mutuo era previsto che *“il rimborso del prestito dovrà avvenire in una o più soluzioni entro il 31.12.2018 ed è automaticamente prorogabile, in tutto o in parte, di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi per iscritto all'altra parte entro due mesi da ciascuna scadenza annuale”*. Pertanto, atteso che non è stata comunicata alcuna disdetta, il termine per il rimborso deve intendersi automaticamente prorogato al 31.12.2023.

- in ogni caso, resta dovuta unicamente la minor somma di € 14.134,00, posto che in data 29.07.2016 la Ciemme s.r.l. ha corrisposto a Natale Mameli la somma complessiva di € 115.867,00 (di cui € 97.274,00 a titolo di *“rimborso anticipazioni senza interessi dalla Ciemme s.r.l. al socio”*, e € 18.592,50 a titolo di *“saldo locazione locali via po rimborso anticipazioni senza interessi dalla Ciemme s.r.l. al socio”*). La corresponsione di tale ultimo importo, peraltro, non sarebbe dovuta, dato che tra le parti non è stato stipulato alcun contratto di locazione relativo all'immobile di Via Po ad Assemini;

- dalla situazione patrimoniale aggiornata al 19 maggio 2022 – data in cui la società è stata messa in liquidazione – si evince una situazione di sostanziale pareggio di bilancio, per cui la società non si trova in stato di insolvenza.

3. Nelle note autorizzate per l'udienza del 1° agosto 2022, la ricorrente Francesca Mameli ha contestato le risultanze della situazione patrimoniale aggiornata depositata dalla Ciemme s.r.l. evidenziando che si tratta di una mera bozza di bilancio mai approvata dall'assemblea.

Nello specifico, la ricorrente ha contestato la voce relativa alle *“rimanenze”*, dato che nella situazione patrimoniale aggiornata al 2022 è indicato l'importo di € 346.901,04, di gran lunga inferiore rispetto a quello risultante nell'ultimo bilancio approvato – relativo al 2019 – pari a € 604.875.

Ad avviso della ricorrente, dato che non risulta che negli ultimi anni sia stato venduto un così rilevante quantitativo di merce, tale variazione del valore delle



rimanenze potrebbe giustificarsi soltanto ipotizzando che il valore indicato nel bilancio del 2019 fosse sopravvalutato.

La Ciemme s.r.l. a tal riguardo ha affermato che la differenza tra i due valori è dovuta al fatto che nella situazione patrimoniale aggiornata al 2022 si è provveduto a svalutare le rimanenze più risalenti nel tempo, dato che nel magazzino erano presenti merci acquistate nei primi anni 2000.

All'udienza del 7 novembre 2022, la ricorrente ha ribadito che la voce delle "rimanenze" indicata in bilancio sia sopravvalutata ed a sostegno di tale affermazione ha prodotto una "segnalazione di anomalia riscontrata nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" in cui l'Agenzia delle Entrate ha rilevato "incoerenze relative alla gestione del magazzino" con riferimento ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità, atteso che dalla visura camerale risulta che la stessa svolge l'attività di commercio di tessuti.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Nella vicenda che ci occupa, risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali, atteso che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 2022 risulta un attivo patrimoniale pari a € 718.367,98 nonché debiti per € 716.221,28

3. Sussiste, altresì, la legittimazione attiva della ricorrente Francesca Mameli, dato che la stessa società resistente ha riconosciuto di essere debitrice nei suoi confronti per l'importo di € 14.134,00, ancorché abbia affermato che tale credito non sarebbe ancora esigibile in virtù della clausola di tacito rinnovo contenuta nel contratto di mutuo.

Ai fini della legittimazione alla proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, infatti, non è necessario che il credito vantato dal ricorrente sia esigibile, dato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 6 legge fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore,



*ancorché non necessariamente certo, liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale, anche alla luce della nuova formulazione della citata norma la quale si è limitata a riportare il giudice in posizione di terzietà, senza restringere l'area della legittimazione al ricorso per la detta dichiarazione” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. 3472/2011).*

4. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi, l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *“ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, *“il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice”* (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in



bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

A tal fine, risulta necessario esaminare la situazione patrimoniale aggiornata al 2022, da cui risulta che la società abbia un attivo patrimoniale pari a € 718.367,98 e debiti per € 716.221,28. Tra questi ultimi, peraltro, viene indicato il debito per l'importo di € 130.000 nei confronti di Natale Mameli, in relazione al quale la società nel corso del giudizio ha affermato che – ferma l'attuale inesigibilità di detto credito – in ogni caso resta dovuta la minor somma di € 14.134,00, posto che il residuo importo di € 115.867,00 sarebbe stato già restituito come risulta dagli estratti conto prodotti (docc. D ed E di parte resistente).

Ritiene il Collegio che – anche a voler ritenere che il passivo ammonti in realtà a € 600.354,28 (ossia € 716.221,28 – 115.867,00, importo asseritamente già restituito al Mameli) – la società si trovi comunque in stato di insolvenza.

Ciò in quanto – all'esito dell'analisi delle voci componenti l'attivo patrimoniale – quest'ultimo risulta ben inferiore all'importo nominalmente indicato di € 718.367,98.

Anzitutto deve rilevarsi come, tra le voci componenti l'attivo, venga riportato l'importo di € 261.718,66 a titolo di "*capitale sociale – risultato di esercizio*".

Dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi precedenti, tuttavia, si evince che tale importo non rappresenta in realtà una componente dell'attivo, bensì una perdita di esercizio relativa al 2020 (doc. I di parte resistente).

Ne consegue che l'attivo patrimoniale – a seguito dell'espunzione di tale importo – ammonta in realtà a € 456.649,32, ossia un importo inferiore di circa € 150.000 rispetto al passivo, il che manifesta di per sé una rilevante situazione di insolvenza cd. statica.

Deve osservarsi, inoltre, che la voce più rilevante dell'attivo è rappresentata dalle "*rimanenze*", iscritte nella situazione patrimoniale aggiornata al 2022 per un importo complessivo di € 346.901,04.

Ritiene il Collegio che l'importo indicato in bilancio non possa considerarsi attendibile per le ragioni che si espongono.

Anzitutto risulta dalla documentazione agli atti che l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, ha effettuato una



*“segnalazione di anomalia riscontrata nei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore”, avendo rilevato “incoerenze relative alla gestione del magazzino (durata delle scorte molto alta e, comunque, superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore), accompagnata da un incremento delle rimanenze finali”.*

La circostanza che, già con riferimento ai periodi di imposta sopra citati, fossero indicati sotto la voce “rimanenze” dei valori ritenuti non congrui dall’Agenzia delle Entrate rappresenta senz’altro un primo rilevante indice in ordine all’inattendibilità degli stessi.

Il giudizio di inattendibilità del valore delle rimanenze deve ritenersi confermato anche a seguito delle integrazioni prodotte dalla società.

Segnatamente, mentre nel bilancio del 2019 il valore delle rimanenze era pari a € 604.875, nella situazione patrimoniale aggiornata al 2022 è indicato l’importo di € 346.901,04.

La società resistente ha inoltre prodotto in giudizio l’inventario delle merci aggiornato al 31.12.2020 da cui risulta un valore complessivo pari a € 378.816,92, ottenuto a seguito della svalutazione delle merci più risalenti. In particolare, è stata svalutata del 90% la merce risalente al 2001, del 50% la merce risalente agli anni 2002-2009, del 20% la merce relativa agli anni 2010-2016 e del 10% la merce relativa agli anni successivi.

La documentazione prodotta dalla società non consente di superare – ed anzi conferma – l’originario giudizio di inattendibilità.

Deve osservarsi, anzitutto, che i criteri di svalutazione adottati dalla società risultano del tutto arbitrari, non essendo dato comprendere per quale ragione la merce risalente al 2001 sia stata svalutata del 90% mentre la merce dell’anno successivo sia stata svalutata solo del 50%.

Inoltre, oltre un terzo del valore indicato in bilancio è rappresentato da rimanenze ultradecennali, con riferimento alle quali è ragionevole presumere che l’effettivo valore di realizzo sia ben inferiore rispetto a quello indicato dalla società.

Infine, a sostegno della difficile realizzabilità delle rimanenze ai valori indicati in bilancio, depono la circostanza che tra il 2021 e il maggio 2022 il valore delle rimanenze è calato di soli € 31.915,88 (ossia € 378.816,92 – 346.901,04): orbene, se in circa un anno e mezzo la società è riuscita a liquidare solo un decimo delle rimanenze, risulta verosimile ritenere che i valori indicati non corrispondano a quelli di mercato.



Alla luce di quanto esposto, deve conclusivamente ritenersi che la società si trovi in stato di insolvenza, atteso che la liquidazione dei valori dell'attivo non consente di soddisfare integralmente ed entro un congruo arco temporale i creditori sociali.

5. Sussiste infine il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare l'importo complessivo dei debiti risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata al 2022.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di CIEMME s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Assemini, via Po n. 71, p.i. 01108850924;
2. nomina dott. giudice delegato alla procedura il dott. Bruno Malagoli e curatore la dott.ssa Carola Cristiana Casu;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 21.3.2023, ore 10.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17 novembre 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

Nicola Caschili

IL PRESIDENTE

Ignazio Tamponi



Sent. n. 69/2022 pubbl. il 22/11/2022  
Rep. n. 262/2022 del 22/11/2022

